CIRCOLARE DEL 28 NOVEMBRE 2022

Approvata dal Governo la legge di bilancio 2023

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 21 novembre scorso il disegno di legge di bilancio 2023. La manovra conta su circa 35 miliardi di euro di risorse. Le misure principali che emergono dalla bozza diffusa in questi giorni prevedono:

- il rinnovo dei crediti di imposta alle imprese contro il caro-energia,
- il taglio del cuneo contributivo per i lavoratori dipendenti confermato al 2 % fino a 35mila euro di reddito e al 3% per i redditi fino a 20mila euro
- l'innalzamento a 85mila euro della soglia per la flat tax (incrementale dai 40mila) destinata ai contribuenti forfettari
- Quota 103 per la pensione anticipata a 62 anni con 41 di contributi, solo per il 2023
- La riduzione a 8 mesi della durata del reddito di cittadinanza nel 2023 per i soggetti che possono lavorare.
- Il testo passa ora al vaglio della Commissione europea e poi in Parlamento per la discussione e l'approvazione definitiva, attesa entro il 31 12 2022.

Decreto Aiuti-quater in Gazzetta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 270 del 18 novembre 2022 il D.L. 176/2022 che ha introdotto novità in materia fiscale, tra cui rientrano

- l'estensione alla validità dei crediti d'imposta energetici per dicembre 2022
- le variazioni della normativa del Superbonus con la limitazione al 90% dal 2023
- alcune esenzioni e proroghe in materia, rispettivamente, di saldo IMU 2022 e di versamenti delle società e federazioni sportive.
- un nuovo contributo per l'adeguamento degli strumenti di memorizzazione telematica dei corrispettivi , nel 2023, attraverso un credito d'imposta pari al 100% della spesa entro il limite massimo di 50 euro per ogni strumento

Da segnalare che è stato espunta dal testo approvato dal Governo la norma sull'innalzamento della soglia di utilizzo del contante che sembra troverà posto nella legge di bilancio 2023.

Domande contributi fondo perduto entro il 6.12

Entro il 6 dicembre 2022 le **imprese** particolarmente colpite durante l'emergenza Covid, operanti nei settori "in difficoltà", individuati nei seguenti codici ATECO 2007:

- 56.10 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
- 56.21 - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
- 56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina;
- 93.11.2 - Gestione di piscine;
- 96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie.

Potranno **richiedere un contributo a fondo perduto** presentando domanda online all'Agenzia dell'entrate. Con Provvedimento n. 423342 del 18 novembre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento del contributo in oggetto. Le aziende beneficiari sono quelle che hanno registrato nel **2021** una **riduzione dei ricavi di almeno il 40%** rispetto al **2019**. Per le **imprese costituite nel 2020** la **riduzione del 40%** si calcola prendendo l'ammontare medio mensile del fatturato e dei **corrispettivi del 2021** e paragonandolo alla media mensile realizzata nei mesi del 2020 successivi all'apertura. Le domande vanno presentante all'Agenzia delle entrate, **in via telematica** mediante **procedura web** resa disponibile nell'area riservata del portale **"Fatture e Corrispettivi"** del sito internet dell'Agenzia delle entrate, sulla base del modello (fac-simile in pdf), e tendo conto delle istruzioni di compilazione oltre alle specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle istanze.

Agente sportivo: il trattamento fiscale dei compensi

Con Risoluzione n 69 del 21 novembre 2022 vengono forniti chiarimenti sul **trattamento fiscale dei compensi degli agenti sportivi** regolarmente iscritti ai Registri nazionale CONI e federale in base ai rispettivi Regolamenti, **che svolgano l'attività in modo non occasionale**
Secondo l'Agenzia, **l'esercizio dell'attività di agente sportivo costituisce esercizio di una libera professione regolamentata** e pertanto, in mancanza di una disposizione esplicita, **i redditi conseguiti rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni ai sensi dell'art 53 del TUIR.
Inoltre, l'Agenzia specifica che **nell'ipotesi in cui l'attività di agente sportivo sia svolta in forma** societaria**, i redditi prodotti costituiscono, redditi d'impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale.**

IVA su integratori alimentari: le Entrate chiariscono l'aliquota

Con Risposta a interpello n 563 del 18 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate chiarisce l'ambito di applicazione delle aliquote IVA agli integratori alimentari.
Viene specificato che, **i cosiddetti integratori alimentari non beneficiano di per sé dell'aliquota IVA ridotta perché non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA**. **L'eventuale applicazione agli stessi di un'aliquota IVA ridotta va riconosciuta caso per caso,** in base al parere tecnico reso da ADM che ne analizza la relativa composizione. **Si sottolinea che è prassi dell'Agenzia riconoscere l'aliquota agevolata IVA agli integratori alimentari solo se riconducibili ai prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, IIbis o III, allegate al Decreto IVA,** che prevedono le aliquote del 4, del 5 o del 10 per cento.

Credito imposta riqualificazione alberghi: codice tributo per l'F24

Con Risoluzione n 70 del 23 novembre 2022 **le Entrate istituiscono il seguente codice tributo "6991" - denominato "credito d'imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta** - art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104" **per l'utilizzo del credito in compensazione** tramite modello F24.
Si ricorda che il credito d'imposta è pari al 65% delle spese sostenute per:

- manutenzione straordinaria, restauro / risanamento conservativo / ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001;
- eliminazione delle barriere architettoniche ex DM 236/89, sensoriali e della comunicazione, per la progettazione e realizzazione di prodotti / ambienti / programmi / servizi utilizzabili da tutte le persone, senza necessità di adattamenti o progettazioni specializzate, nonché per la realizzazione di strumenti favorenti la mobilità interna / esterna attraverso la comunicazione, robotica o altri mezzi tecnologici;
- incremento dell'efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche ex art. 16-bis, comma 1, lett. b), TUIR;
- acquisto di mobili e componenti arredo, sempreché:
- sia finalizzato all'incremento dell'efficienza energetica;
- il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'8° periodo d'imposta successivo;
- realizzazione di piscine termali (per i soli stabilimenti termali);
- acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell'attività termali (per i soli stabilimenti termali).
- prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi sopraelencati.

Scioglimento unione civile ed esenzione per gli atti di trasferimento immobili

Con Risposta a interpello n 573 del 24 novembre le Entrate chiariscono dubbi sullo scioglimento giudiziale delle unioni civili - art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 - che prevede una esenzione dalle imposte per i relativi trasferimenti immobiliari. Il notaio istante proponeva il caso di una coppia unita civilmente in regime di separazione dei beni che aveva fruito delle agevolazioni "prima casa" e in seguito aveva intrapreso lo scioglimento dell'unione civile con trasferimento dei diritti immobiliari pari al 50% dall'uno all'altro, senza corrispettivo**.**
L'Agenzia ritiene che **anche alle unioni civili sciolte** in via giudiziale sia applicabile l'articolo **19 della legge n. 74 del 1987**, che fa riferimento a *"tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio".*
Ne consegue che, nel caso di specie**,** tenuto conto che le parti procederanno a sciogliere giudizialmente l'unione civile**, l'atto di trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due sarà esente dall'imposta di bollo, di registro** e da ogni altra tassa.